COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Deliberazione n° **17** del **24.05.2011**

Trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO.

con elenco n° = il =

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione convenzione per la gestione associata e coordinata dei servizi socio-assistenziali relativi alla Casa di Riposo di Craveggia

L'anno duemilaundici addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in **seduta ordinaria e pubblica** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	**BARBAZZA Enrico**	X	
2	**BESANA Claudio**	X	
3	**BOTTINELLI Domenico**	X	
4	**CANTONI Ignazio**	X	
5	**MINOGGI Daniele**	X	
6	**BADANI Mauro**	X	
7	**PIRINOLI Debora**	X	

N. d'ord.		Presenti	Assenti
8	**MUNTONI Daniele**	X	
9	**PRELLI Daniele**	X	
10	**CERRINA Dr. Christophe**	X	
11	**CAVALLI Dr. Federico**	X	
12	**GALLOTTI Attilio**	X	
13	**ZAMBONI Fabio**	X	
	Totale N°.	13	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che, con D.P.G.R. 28 agosto 2009, n. 85 è stata costituita tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Valli Antigorio, Antrona, Anzasca, Ossola e Vigezzo" la Comunità Montana ora denominata delle Valli dell'Ossola, operativa a far data dal gennaio 2010, risultante dall'accorpamento delle precedenti Comunità Montana Antigorio Divedro Formazza, Comunità Montana Valle Vigezzo, Comunità Montana Valle Ossola, Comunità Montana Valle Antrona e Comunità Montana Monterosa;

- che la Giunta della ex Comunità Montana Valle Vigezzo con atto n.11 del 06.03.2007 aveva approvato una proposta di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi socio assistenziali relativi alla Casa di Riposo di Craveggia;

- che detta convenzione dopo essere stata approvata dai Comuni della Valle Vigezzo Santa Maria Maggiore, Toceno, Craveggia, Malesco, Villette e Re è stata approvata dal Consiglio della ex Comunità Montana Valle Vigezzo con atto n.5 del 02.04.2007;

- che con decreto n.22 del 23.12.2009 del Commissario della ex Comunità Montana Valle Vigezzo tale convenzione è stata prorogata fino al 30.06.2010;

- che la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola ha provveduto durante l'anno 2009 alla liquidazione del contributo anno 2009;

- che, con nota del 11.05.2011 la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola ha richiesto ai Comuni di Santa Maria Maggiore, Toceno, Craveggia, Malesco, Villette e Re, di manifestare il proprio interesse alla gestione in forma associata dei servizi socio assistenziali relativi alla Casa di Riposo di Craveggia sino al 30.06.2011 data in cui gli ospiti della Casa di Riposo verranno trasferiti presso la struttura della Casa Immacolata di Maria in Comune di Re;

Visto lo schema di convenzione tra la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola e i Comuni di Santa Maria Maggiore, Toceno, Craveggia, Malesco, Villette e Re, per la gestione associata del suddetto servizio sino al 30.06.2011 nel testo che si allega al presente atto per costituirne parte integrante;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, N. 267;

Visti i pareri acquisiti in ordine alla proposta di deliberazione in argomento, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi e contenuti nel documento agli atti e da inserire nell'atto presente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267;

Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni evidenziate in narrativa, il testo della convenzione, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, tra la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola ed i Comuni di Santa Maria Maggiore, Toceno, Craveggia, Malesco,

Villette e Re per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali relativi alla Casa di Riposo di Craveggia, avente validità per il periodo dal 01.01.2010 fino al 30 giugno 2011, costituito da premessa e numero dieci articoli;

2. Di dare mandato al sig. Sindaco per la sottoscrizione della predetta convenzione, con facoltà di apportare alla stessa lievi modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero eventualmente necessarie e/o opportune;

3. Di impegnarsi a garantire per il periodo di validità della convenzione lo stanziamento sui competenti capitoli del bilancio comunale delle risorse necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalla convenzione suddetta.

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - c. 4 – del D.Lgs n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole
Data: 24.05.2011

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto: con parere favorevole
Data: 24.05.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

All. alla Del. C.C. N. 17 del 24.05.2011

CONVENZIONE

(Art. 30 Testo Unico n. 267/18.9.2000 e s.m.i.)

PER LA GESTIONE ASSOCIATA
E COORDINATA
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

relativi alla

CASA DI RIPOSO DI CRAVEGGIA

Validità fino al 30/6/2011

L'anno duemilaxxxxxx il giorno xx del mese di xxxxxx presso la sede legale della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, ente locale con sede nel comune di Domodossola, in Via Romita 13 Bis;

T R A

La **Comunità Montana Valli dell'Ossola**, C.F. 9201749005 P.I. 02246790030, nella persona del suo Presidente pro-tempore signor Giovanni Francini, il quale interviene ed agisce in quest'atto nell'interesse esclusivo dell'ente che rappresenta, giusta le competenze attribuite dall'art. 16 dello Statuto e in forza della specifica autorizzazione rilasciata con deliberazione dell'Organo esecutivo n. xxxxxxxx del xxxxxxxx esecutiva ai sensi di legge.

E

Il comune di **Craveggia**, (c.f. n. 00420840035), nella persona del suo Sindaco pro-tempore, signor **Paolo Giovanola**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nell'interesse esclusivo dell'ente che legalmente rappresenta, in forza della specifica autorizzazione rilasciata con deliberazione di …….. n… del ……..;

Il comune di **Malesco**, (c.f. n. 00425540036), nella persona del suo Sindaco pro-tempore, signor **Enrico Barbazza** , il quale interviene ed agisce nel presente atto nell'interesse esclusivo dell'ente che legalmente rappresenta, in forza della specifica autorizzazione rilasciata con deliberazione di …… n… del ……..;

Il comune di **Santa Maria Maggiore**, (c.f. n. 00431300037), nella persona del suo Sindaco pro-tempore, signor **Claudio Cottini**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nell'interesse esclusivo dell'ente che legalmente rappresenta, in forza della specifica autorizzazione rilasciata con deliberazione di …… n… del ……..;

Il comune di **Re**, (c.f. n. 00431330034), nella persona del suo Sindaco pro-tempore, signor **Ivo Locatelli**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nell'interesse esclusivo dell'ente che legalmente rappresenta, in forza della specifica autorizzazione rilasciata con deliberazione di …….. n… del ……..;

Il comune di **Toceno**, (c.f. n. 00420850034), nella persona del suo Sindaco pro-tempore, signor **Tiziano Ferraris**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nell'interesse esclusivo dell'ente che legalmente rappresenta, in forza della specifica autorizzazione rilasciata con deliberazione di …… n… del ……..;

Il comune di **Villette**, (c.f. n. 00428420038), nella persona del suo Sindaco pro-tempore, signor **Pierangelo Adorna**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nell'interesse esclusivo dell'ente che legalmente rappresenta, in forza della specifica autorizzazione rilasciata con deliberazione di …… n… del ……..;

PREMETTENDO

che la Giunta della ex Comunità Montana Valle Vigezzo, con atto n. 11 del 6 marzo 2007, aveva approvato una proposta di convenzione per la gestione associata dei servizi socio assistenziali relativi alla Casa di Riposo di Craveggia;

che la suddetta convenzione dopo essere approvata dai Comuni di Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, Re, Toceno, Villette è stata approvata dal Consiglio della ex Comunità Montana Valle Vigezzo con atto n. 5 del 2 aprile 2007;

che con decreto n. 22 del 23/12/2009 del Commissario della ex Comunità Montana Valle Vigezzo tale convenzione è stata prorogata fino al 30/06/2010;

che la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, ha provveduto durante l'anno 2009 alla liquidazione del contributo anno 2009;

che il servizio associato di cui trattasi verrà gestito dal Comune di Craveggia fino al 30/6/2011, in quanto dopo tale data gli ospiti verranno trasferiti presso la struttura "Casa Immacolata di Maria" in Comune di Re;

Visto il 1° comma dell'art. 28 della legge n. 267/1 8.8.2000 e s.m.i. sull'efficiente esercizio associato delle funzioni e dei compiti istituzionali comunali.

Visto il T.U. / D.Lgs. n. 267/18.8.2000 ed in particolare l'art. 30 che tra le "Forme associative" del Capo V°, titolo II° della parte prima, disciplina i modi di applicazione dello strumento della "Convenzione":

SI CONVIENE
E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
FONDAMENTI della DELEGA e del SERVIZIO

1. I presupposti di fatto e giuridici, le ragioni, le motivazioni ed i relativi obbiettivi riportati in premessa, ed in particolare il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 16.2.2007, tra i Comuni di Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, Re, Toceno, Villette e la ex Comunità Montana Valle Vigezzo, *sono patto* e fondano il presente "accordo convenzionale" che in relazione alla (provvisoria) gestione della Casa di Riposo di Craveggia, viene ritenuto quale più idoneo, economico ed efficace strumento operativo per assicurare un servizio offerto prioritariamente alla popolazione anziana della Valle Vigezzo, giudicato indispensabile, nonché meritevole di un *intervento finanziario pubblico di sostegno* in rapporto al suo *rilevante significato sociale*, perciò con il concorso finanziario degli enti locali e nel rispetto degli indirizzi e del controllo di tutti i soggetti coinvolti.

ART. 2
OGGETTO - FINALITA' e SOGGETTO GESTORE

1. Con riferimento al precedente articolo 1, in attuazione degli articoli 3,4,5, tale *accordo* tra *Comuni* Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, Re, Toceno, Villette e *Comunità Montana* nel settore socio-assistenziale, ha lo scopo di garantire *l'equilibrio economico finanziario della gestione* della "Casa di Riposo" sita in Craveggia, materialmente condotta dal comune di Craveggia, in attesa della realizzazione della "nuova" *Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani.*

2. In siffatto quadro normativo i Comuni di Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, Re, Toceno, Villette, di *(di seguito denominati "Comuni")*, tutti appartenenti alla ex Comunità Montana della Valle Vigezzo e attualmente appartenenti alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola , *(di seguito denominata "Comunità Montana")* e la Comunità Montana medesima, impegnandosi a ripianare quei maggiori costi non sostenibili o esigibili dall'utenza per ragioni d'equità ed in sintesi di concreta accessibilità al servizio offerto ai valligiani, confermano la *conduzione* assunta direttamente e da tradizione in capo al comune di Craveggia.

3. Per conseguenza il comune di Craveggia *esercita* la *delega* prevista dall'*articolo 1* mediante la propria auto-organizzazione amministrativa-finanziaria realizzando la gestione economica della funzione e del relativo servizio ed ispirando la sua azione ed il suo operato a criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

ART. 3
REGIME FINANZIARIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA

1. Le *spese* del servizio che annualmente vanno a gravare sul bilancio del comune di Craveggia e mostrano lo sbilanciamento tra entrate ed uscite della gestione della Casa di Riposo, costituendo il disavanzo gestionale da ripianarsi, sono poste a carico dei singoli Comuni con apposito "*piano di riparto*" compartecipato dalla medesima Comunità Montana.

2. Le modalità di riparto di tali maggiori spese *(disavanzo gestionale)* atte ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione della Casa di Riposo di Craveggia, sono da proporsi per l'esercizio finanziario 2010 e 2011, sino ad un importo massimo ammissibile di € 60.000,00=, a

diretto carico dei Comuni nella misura del 50%, e per la restante quota del 50% a carico della Comunità Montana, con *eventuale eccedenza* sempre garantita dalla *Comunità Montana*.

3. Il criterio di riparto pari al *50%* del *disavanzo*, che compete ai 7 Comuni, definito in termini *percentuali*, e a titolo esemplificativo ripartito con riferimento al valore limite di *€ 30.000.=* è il seguente:

Comune	*%*	*Importo in €*
Craveggia	***12,66***	**3.798,00**
Druogno	***14,95***	**4.485,00**
Malesco	***22,18***	**6.654,00**
Re	***12,19***	**3.657,00**
Santa Maria Maggiore	***22,24***	**6.672,00**
Toceno	***11,68***	**3.504,00**
Villette	***4,10***	**1.230,00**
Totale	***100%***	**30.000,00**

4. Ai fini della rendicontazione e a giustificazione del riparto il comune di Craveggia rassegna *annualmente* alla Comunità Montana una *relazione* sull'*attività* svolta con specifica e dettagliata indicazione *(Rendiconto)* del bilancio della gestione con entrate e spese sostenute. La Comunità Montana, verificata la documentazione la (ri)trasmette a sua volta ai Comuni con allegato il piano di riparto, appunto conteggiato sulla base dei criteri e delle modalità preliminarmente concordati d'intesa con i Comuni, esposti al precedente comma 3°.

5. I Comuni e la Comunità Montana provvedono a versare al Comune di Craveggia la quota loro attribuita entro *tre mesi* dalla *chiusura* dell'*esercizio* finanziario al quale il disavanzo si riferisce. In relazione alla temporalità dei versamenti, possono anche essere previste *anticipazioni* a scadenze periodiche, con successivo conguaglio a saldo.

ART. 4
CONTRIBUZIONI REGIONALI

1. Il Presidente della Comunità Montana provvede a presentare la debita istanza per la *concessione di contributi regionali* secondo la disciplina della legge regionale n. 4/23.2.2004 e s.m.i. per questo esercizio di funzioni e servizi in forma associata, identificato secondo la *tipologia regionale*, nel "Settore Sociale" – "*Strutture residenziali e di ricovero per anziani*".

ART. 5
DURATA

1. La presente convenzione è efficace all'atto della sua sottoscrizione per tutti gli impegni accettati e firmati nel protocollo d'intesa siglato il 16.2.2007 e vale per il periodo **1/1/2010 al 30/6/2011**.

ART. 6
RECESSO

1. Il *diritto* di *recesso* è disciplinato dall'art. 10 della "*Convenzione Generale*".
2. Il *recesso* di un Comune *non* può comportare *conseguenze patrimoniali* negative sull'andamento dei rapporti ad efficacia protratta nel tempo già instaurati dalla Comunità Montana anche nell'interesse di un Comune receduto.

ART. 7
ADOZIONE DEGLI ATTI E IMPUGNAZIONE

1. La presente casistica è disciplinata dall'art. 11 della "Convenzione Generale"

ART. 8
DIRETTIVE FORME DI CONSULTAZIONE E DI CONTROLLO

1. La Conferenza dei Sindaci unitamente al Presidente della Comunità Montana che la presiede, oltre alle funzioni d'*indirizzo politico programmatico* ispirato ad una visione unitaria degli interessi comuni,

esercita anche *funzione di controllo* sull'applicazione dei principi e delle norme fissate nella presente Convenzione.

ART. 9
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione della presente convenzione o comunque all'esercizio del relativo servizio è preventivamente esaminata dall'organo di cui all'articolo 8, allargato al Presidente della Comunità Montana.

2. In caso di *mancata conciliazione*, la controversia è devoluta ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Verbania su istanza della parte più diligente. L'arbitro giudicherà in via rituale secondo diritto.

ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI E ALLEGATI

1. Per quanto non contemplato nel presente accordo si rinvia alle diverse norme fissate dalla "Convenzione Generale" sottoscritta dai Comuni di Vigezzo e dalla ex Comunità Montana Valle Vigezzo per la *"Gestione associata e coordinata di funzioni compiti e servizi"*, ripartita in un preambolo ed in un testo composto da *14 articoli*, che definiscono tutte le regole di gestione essenziali occorrenti in materia.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

Domodossola, lì ….. maggio 2011

CRAVEGGIA

MALESCO

RE

SANTA MARIA MAGGIORE

TOCENO

VILLETTE

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 30.05.2011 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 30.05.2011

F.to SALINA Dr. Antonella

Deliberazione NON SOGGETTA al controllo di legittimità (art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data:

- per decorrenza del termine previsto dall'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

_____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, lì 30.05.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella